



00018/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 6409/2020

Dott. LUCIA TRIA - Presidente - Cron. 18

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. Consigliere - Rep.

Dott. MATILDE LORITO - Consigliere - Ud. 09/09/2020

Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere - CC

Dott. GIUSEPPINA LEO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6409-2020 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) rappresentato e difeso

dall'avvocato (omissis) ;

- **ricorrente** -

contro

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

ANCONA;

2020

1492


- **intimata** -

avverso il decreto n. 1/2020 del GIUDICE DI PACE di

ANCONA, depositata il 08/01/2020 r.g.n. 2436/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 09/09/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI.



RG 6409/2020

RILEVATO CHE

1. con decreto 8 gennaio 2020, il Giudice di Pace di Ancona, che, preliminarmente esclusa la sospensibilità automatica del ricorso per cassazione proposto da (omissis), cittadino nigeriano (avverso la reiezione da parte del Tribunale del suo ricorso avverso la decisione di reiezione della Commissione Territoriale della sua domanda di protezione internazionale), dell'efficacia della decisione impugnata, ne rigettava il ricorso avverso il decreto di espulsione 1 ottobre 2019 del Prefetto di Ancona per mancanza di ragioni giustificanti la sua presenza sul territorio nazionale, neppure sotto il profilo della salute per inesistenza di patologie cliniche dello straniero sulla base della scheda della Croce Rossa depositata;
2. il Giudice di Pace riteneva pure congruamente motivata la negazione del rimpatrio con partenza volontaria;
3. con atto notificato il 7 e 17 febbraio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; la Prefettura di Ancona restava intimata;

CONSIDERATO CHE

1. il ricorrente deduce nullità dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 134 c.p.c., per omessa o apparente motivazione sui motivi di doglianza, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, violazione o falsa applicazione degli artt. 13, comma quarto e quarto-bis, 5, comma primo e quinto-bis d.lg. 286/1998, per l'assenza nel decreto prefettizio di espulsione di una motivazione effettiva, semplicemente richiamata nell'ordinanza ricorso come "*congruamente illustrata*", senza alcuno specifico riferimento al caso concreto, in ordine al rischio di fuga del richiedente, ma solo alle previsioni generali di legge (primo motivo);
2. esso è fondato;
3. in caso di ricorso avverso il provvedimento di espulsione del prefetto, il controllo giurisdizionale deve vertere sul riscontro di esistenza dei suoi presupposti, avendo il giudice di pace poteri di accertamento pieni e non già limitati da una insussistente discrezionalità dell'amministrazione (Cass. 25

RG 6409/2020

novembre 2015, n. 24084; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26830: entrambe con specifico riferimento all'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale indicate nell'art. 1 della l. n. 1423 del 1956 e succ. mod. e al suo dovere di tenere conto del carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, dell'attualità della pericolosità, nonché della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita);

3.1. la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma Cost. (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248);

3.2. nel caso di specie, la motivazione del decreto impugnato è davvero meramente apparente, in assenza di alcun riferimento nell'argomentazione del decreto del prefetto (trascritta nella parte d'interesse all'ultimo capoverso di pg. 4 del ricorso), assunta *per relationem* dall'ordinanza del Giudice di Pace, del suo accertamento, "caso per caso", del pericolo di fuga, a norma dell'art. 13, comma quarto e quarto-*bis* d.lg. 286/1998;

4. il ricorrente deduce poi violazione o falsa applicazione degli artt. 13, quarto comma d.lg. 286/1998 e 32 d.lg. 25/2008, per il divieto di espulsione dello straniero, che abbia proposto domanda di protezione internazionale, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della pronuncia di rigetto (secondo motivo);

5. esso è assorbito;

9. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e, con decisione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la pronuncia della sua nullità e di annullamento del decreto prefettizio, con la regolazione delle spese del giudizio di merito e di legittimità secondo il regime di soccombenza, con distrazione al difensore anticipatario, secondo la sua richiesta;


RG 6409/2020

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto del Giudice di Pace impugnato e, decidendo nel merito, lo dichiara nullo e annulla il decreto del Prefetto di Ancona; condanna la Prefettura alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida: per il giudizio di merito in € 100,00 per esborsi e € 1.500,00 per compensi professionali e per il giudizio di legittimità in € 200,00 per esborsi e € 2.200,00 per compensi professionali; entrambi oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge; con distrazione al difensore anticipatario.

Così deciso nella Adunanza camerale del 9 settembre 2020

Funziario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO
Giovanni Ruello



Il Presidente
(dott. Lucia Tria)
Lucia Tria